

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 2-1321

L.L.R.R. 23/2016 e 19/2009. Articoli 3.10, comma 2, lett. a 3) e 4.1, comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po. Modifica dello schema di convenzione approvato con DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 e s.m.i.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Tronzano

Premesso che:

la l.r. 17 novembre 2016, n. 23 reca la "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" e la l.r. 29 giugno 2009, n. 19 reca il "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

le Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato dal Consiglio regionale in data 8 marzo 1995 con deliberazione DCR n. 982-4328, disciplinano l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta ed in particolare all'art. 3.10 definiscono criteri e limitazioni per il suo svolgimento e all'art. 4.1 prevedono gli strumenti attuativi in base ai quali tale attività può svolgersi;

ai sensi del comma 12 dell'art. 26 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 il suddetto Piano d'Area esplica i suoi effetti anche con riferimento alle "aree contigue" e alle "zone naturali di salvaguardia";

il citato art. 3.10 del Piano d'Area prevede che gli interventi estrattivi nell'Area protetta *"...devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla l.r. 69/78, previo parere dell'Ente di gestione, ed in esse dovranno essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti"*;

la Giunta regionale con deliberazione n. 61 – 17087 del 3 marzo 1997 aveva approvato uno schema di convenzione al fine di regolare uniformemente gli interventi estrattivi, alla quale si sono conformati tutti gli interventi sinora autorizzati;

in ragione dei generalizzati ritardi nella realizzazione ed ultimazione dei progetti nelle Aree protette afferenti il fiume Po e nelle "aree contigue" della Fascia fluviale del Po - tratto torinese, tratto vercellese-alessandrino e tratto cuneese, la Giunta regionale, con deliberazione n. 9 – 5315 del 8 febbraio 2013 e n. 33 - 6479 del 7 ottobre 2013, prevedeva la modifica dell'art. 5 dello schema della succitata convenzione in merito alla durata dei progetti, per consentire un congruo termine per la conclusione dei lavori, assicurando comunque una tempestiva riqualificazione ambientale delle aree oggetto di lavori di coltivazione mineraria, secondo il seguente testo: *"art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo. La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune"*.

Premesso, inoltre, che il comma 7 dell'art. 43. (*Disposizioni transitorie*) della l.r. 23/2016 ha introdotto un ulteriore periodo di proroga dei termini relativi alle convenzioni in essere precisando:

“Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità.”

Ritenuto pertanto necessario adeguare il testo del vigente articolo 5 dello schema di convenzione su citato al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016, stabilendo di sostituire il vigente articolo 5 con il seguente testo:

“art. 5 – Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, i termini previsti dal progetto potranno essere prorogati in attuazione dell'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016 potranno essere prorogati per pari tempo. La presente norma si applica esclusivamente agli interventi che non prevedono modifiche delle prescrizioni attuative e delle previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016.”

Visti:

il Piano d'Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” approvato dal Consiglio regionale n. 982-4328 del 8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002 ed attualmente vigente ai sensi del comma 12 dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19;

la l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

la l.r. 23/2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Ad unanimità dei voti espressi a norma di legge, la Giunta Regionale

d e l i b e r a

1. di sostituire, in conformità all'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016, il testo dell'articolo 5 dello schema di convenzione di cui alla DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 e s.m.i., con il seguente testo:
“art. 5 – Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, i termini previsti dal progetto potranno essere prorogati in attuazione dell'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016 potranno essere prorogati per pari tempo. La presente norma si applica esclusivamente agli interventi che non prevedono modifiche delle prescrizioni attuative e delle previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016.”;
2. di demandare al Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del sistema regionale la trasmissione della presente deliberazione all'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, all'Ente di gestione delle aree protette del Monviso e all'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, ai Comuni interessati da attività estrattiva compresa all'interno delle Aree protette affidate alla gestione dei suddetti Enti o compresa entro “aree contigue” e “zone naturali di salvaguardia” afferenti alle suddette aree naturali protette e a tutti gli esercenti le attività estrattive interessate;
3. di stabilire che le convenzioni in essere sono adeguate a quanto disposto dal presente provvedimento in occasione del primo rinnovo;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso, ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e degli articoli 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 39 e 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)